

**60. Famiglia.**

**Decreto del tribunale di revisione delle disposizioni sullo scioglimento del matrimonio  
– Esecutività immediata – Sussistenza.**

Le Sezioni Unite hanno affermato il principio di diritto secondo cui il decreto pronunciato dal tribunale in materia di revisione delle disposizioni sui figli e sui contributi da corrispondere in caso di scioglimento e cessazione degli effetti del matrimonio, previsto dall'art. 9 della legge n. 898 del 1970, è immediatamente esecutivo, in conformità alla regola generale desumibile dall'art. 4 della stessa legge, che è incompatibile con la disposizione comune dell'art. 741 cod. proc. civ. in tema di procedimenti camerale, il quale subordina l'efficacia esecutiva al decorso del termine per la proposizione del reclamo.

*(Sez. Unite civili, sentenza 26 aprile 2013, n. 10064, Pres. Preden, Est. Ceccherini)*